

### Questione pregiudiziale

Se l'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1151/2012<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, al di fuori dei casi di protezione transitoria disciplinati da tale disposizione, consenta l'esistenza di un sistema nazionale di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari ricadenti nella sfera del regolamento medesimo e se tale disposizione permetta agli Stati membri l'applicazione di altre norme contemporaneamente vigenti a livello nazionale (allo stesso modo del sistema parallelo dei marchi) al fine di disciplinare le controversie aventi ad oggetto le violazioni del diritto su un'indicazione geografica di tal genere insorte tra operatori locali che producano e commercializzino prodotti agricoli e alimentari ricompresi nell'ambito del regolamento n. 1151/2012 all'interno dello Stato membro nel quale sia stata registrata l'indicazione geografica.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).

---

### Impugnazione proposta il 27 gennaio 2021 dalla Lietuvos geležinkeliai AB avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 18 novembre 2020, causa T-814/17, Lietuvos geležinkeliai / Commissione

(Causa C-42/21 P)

(2021/C 98/16)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

Ricorrente: Lietuvos geležinkeliai AB (rappresentanti: W. Deselaers, K. Apel, P. Kirst, Rechtsanwälte)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Orlen Lietuva AB

### Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata, in tutto o in parte, nei limiti in cui essa ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la decisione della Commissione C(2017)6544 final, del 2 ottobre 2017, caso AT.39813 — Ferrovie baltiche<sup>(1)</sup>;
- annullare la decisione, in tutto o in parte;
- in subordine, annullare o ridurre ulteriormente l'ammenda inflitta alla Lietuvos geležinkeliai; e
- condannare la Commissione a pagare tutti i costi relativi al presente procedimento e a quello dinanzi al Tribunale.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente deduce quattro motivi.

In primo luogo, il Tribunale ha interpretato e, di conseguenza, ha applicato erroneamente la giurisprudenza della Corte secondo cui un'impresa in posizione dominante deve garantire l'accesso a un'infrastruttura soltanto se il diniego possa eliminare del tutto la concorrenza sul mercato da parte del richiedente l'accesso, se tale diniego non sia obiettivamente giustificabile e se l'accesso sia, di per sé, indispensabile per l'esercizio dell'attività del richiedente.

In secondo luogo, la rimozione di un binario ferroviario di 19 chilometri, che collega Mažeikiai nel nord ovest della Lituania al confine lettone (in prosieguo: il «binario») «precipitosamente e senza aver ottenuto preliminarmente i fondi necessari» non costituisce un abuso di posizione dominante.

In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel qualificare la rimozione del binario come idonea a restringere la concorrenza.

In quarto luogo, il Tribunale si è contraddetto nel riferirsi all'asserito intento anticoncorrenziale della ricorrente per determinare se dovesse essere inflitta un'ammenda e per valutare il livello dell'ammenda, nonostante abbia dichiarato che l'asserita infrazione non sia fondata sull'intento, sulla strategia anticoncorrenziale o sulla malafede della ricorrente.

(<sup>1</sup>) Sintesi della decisione della Commissione C(2017)6544 final, del 2 ottobre 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (caso AT.39813 –Ferrovie baltiche) [notificato con il numero C(2017) 6544] (GU 2017, C 383, pag. 7).

---

**Impugnazione proposta il 27 gennaio 2021 dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 18 novembre 2020, causa T-735/18, Aquind / ACER**

**(Causa C-46/21 P)**

(2021/C 98/17)

*Lingua processuale: l'inglese*

### **Parti**

*Ricorrente:* Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) (rappresentanti: P. Martinet, E. Tremmel, agenti, B. Creve, advokat)

*Altra parte nel procedimento:* Aquind Ltd

### **Conclusioni della ricorrente**

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare, in toto o in parte, la sentenza impugnata;
- ove la Corte ritenga che lo stato degli atti lo consenta, respingere il ricorso in primo grado come infondato;
- in subordine, rinviare la causa al Tribunale affinché questo statuisca conformemente alla sentenza della Corte;
- condannare la Aquind Ltd alle spese sostenute sia nel procedimento di impugnazione sia nel procedimento dinanzi al Tribunale.

### **Motivi e principali argomenti**

Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto il quarto e il nono motive della ricorrente e, su tale base, ha annullato la decisione A-001-2018 della commissione dei ricorsi dell'ACER, ha respinto il ricorso quanto al resto, e ha condannato l'ACER a pagare le spese. Nella presente impugnazione, la ACER fa valere che il Tribunale ha commesso i seguenti errori di diritto:

1. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto con riferimento all'intensità del riesame effettuato dalla commissione dei ricorsi dell'ACER, in generale e nella fattispecie, con riferimento a errori in valutazioni tecniche ed economiche complesse.
2. Il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell'interpretare l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 714/2009. (<sup>1</sup>)

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15).